



# **COMUNE DI MIRA**

## **PROVINCIA DI VENEZIA**



# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con delibera di C.C. n.      del

# INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
1	Finalità del Regolamento
2	Le attività e le funzioni di Protezione Civile
3	Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile
<b>TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>	
4	Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile
5	Attribuzione del Comitato Comunale
<b>TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE</b>	
6	L'ufficio Comunale di Protezione Civile
7	Compiti dell'ufficio Comunale di Protezione Civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
<b>TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE</b>	
9	Il Piano Comunale di Protezione Civile e il Censimento delle Risorse
10	Inventario e custodia dei beni
<b>TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA</b>	
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
<b>TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>	
14	Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile
15	Il Sindaco
16	Obiettivi del Gruppo
17	Attività del GCVPC
18	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
19	Volontari effettivi
20	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
21	Diritti dei volontari
22	Doveri dei volontari
23	Organi del GCVPC
24	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC
25	Consiglio Direttivo
26	Coordinatore operativo
27	Il Segretario
28	Organizzazione operativa del GCVPC
29	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
30	Norme amministrative e finanziarie
<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
31	Pubblicità del Regolamento
32	Entrata in vigore ed abrogazioni

## **TITOLO I**

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Per il conseguimento delle finalità del servizio di Protezione Civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile. In caso di modifica della normativa nazionale o regionale il presente Regolamento verrà adeguato alle previsioni superiori per le parti in contrasto con la normativa superiore.

3. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone, ai beni pubblici e privati, agli animali e all'ambiente.

#### **Art. 2 - Le attività e le funzioni di Protezione Civile**

1. Il servizio comunale di Protezione Civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

2. In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di Protezione Civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di una sala operativa comunale, in caso di emergenza, per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;

- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.
- f) l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i Volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di Protezione Civile.

3. Le suddette attività e/o interventi di Protezione Civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di Protezione Civile.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile**

1. Il servizio comunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) l'ufficio di Protezione Civile;
- c) il Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile.

2. Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267. In particolare dette attività di Protezione Civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di Volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

3. In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'attivazione alla Regione.

## **TITOLO II**

### *IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

#### **Art. 4 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile**

1. E' istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco che lo presiede;
- b) dall'Assessore alla Protezione Civile;
- c) dal Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile;
- d) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- e) da un medico designato dall'ASL;
- f) dal Dirigente del Settore Competente;
- g) da un delegato del comando dei Vigili del Fuoco;
- h) dal Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- i) da due Consiglieri Comunali.

2. La validità delle riunioni del comitato comunale di Protezione Civile è assicurata dalla presenza del Sindaco, dell'Assessore alla Protezione Civile, del Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile, del Dirigente del Settore Competente, del Coordinatore Operativo del Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile.

3. Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno, o quando se ne presenti la necessità.

4. Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato è convocato di diritto in seduta permanente e confluisce nel Centro Operativo Comunale.

5. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del Comitato esperti o rappresentanti di Enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

#### **Art. 5 - Attribuzioni del Comitato Comunale**

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

2. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) garantire il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) garantire l'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) garantire la formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;

- d) garantire l'informazione, la formazione e le operazioni di addestramento del Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile;
- e) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- f) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di Protezione Civile;
- g) esprime parere, se richiesto, sull'organizzazione del servizio di Protezione Civile.

### **TITOLO III**

#### *LE STRUTTURE OPERATIVE*

#### **Art. 6 - L'ufficio Comunale di Protezione Civile**

1. L'ufficio di Protezione Civile è la struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'ufficio comunale di Protezione Civile è composto da un responsabile, da addetti che garantiscono la necessaria attività amministrativa e supporto organizzativo anche per fronteggiare l'emergenza ed è diretto dal Dirigente del Settore Competente.

2. L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

3. In tempo di pace il Responsabile del servizio ha il compito di gestire le attività di prevenzione e di pianificazione e nei casi di emergenza, dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con la Città Metropolitana di Venezia, con le altre amministrazioni comunali, in particolar modo con quelle facenti parte del Distretto della Riviera del Brenta, in cui è inserito il Comune stesso, e con il mondo del Volontariato di Protezione Civile.

4. Il Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

## **Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di Protezione Civile**

1. All'ufficio di Protezione Civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di Protezione Civile;
- b) cura i rapporti con il Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di Protezione Civile;
- c) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
  - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
  - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, della pubblica illuminazione, del verde pubblico, della raccolta e trasporto rifiuti urbani, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- d) cura la banca dei dati concernenti la Protezione Civile;
- e) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di Protezione Civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- f) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei Volontari di Protezione Civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- g) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di Protezione Civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

## **Art. 8 - Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile e la Sala Operativa**

1. La normativa attribuisce al Sindaco il ruolo di massima autorità di Protezione Civile in sede comunale: egli è il primo responsabile secondo le leggi penali, civili ed amministrative della risposta comunale all'emergenza.

2. Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e, in caso di emergenze di una certa rilevanza, ne dà comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia e alla Prefettura.

3. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal Sindaco, ha il compito di fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale, ottimizzando le risorse disponibili, ovvero richiedendo opportune

integrazioni al C.O.M. (se attivato) qualora ciò si rendesse necessario o alle Istituzioni sovraordinate (Città Metropolitana di Venezia, Regione).

4. Come luogo deputato per l'istituzione del C.O.C. del Comune di Mira è stata scelta la sede del Gruppo comunale, in via Toti, 33, che occupa una stanza di un ex edificio scolastico. L'edificio soddisfa le esigenze di funzionalità:

- ubicazione in zona non vulnerabile
- struttura antisismica
- sala riunioni, servizi igienici, varie stanze per istituire zone di riposo e ristoro
- presenza di un vicino piazzale, adatto a raccogliere i mezzi di soccorso.

5. Il Centro Operativo Comunale si avvale della Sala Operativa, che ha il compito di raccogliere le richieste d'intervento inerenti il proprio territorio e di organizzare le relative risposte operative.

La Sala Operativa è organizzata per funzioni di supporto.

6. Gli obiettivi dell'organizzazione per funzioni sono:

- conoscere per ogni funzione di supporto la disponibilità reale delle risorse fornibili da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
- ottenere il costante aggiornamento dei dati ed il controllo dell'efficienza operativa della funzione, ciò si ottiene affidando la stessa ad un responsabile in modo permanente, che ne curi la funzionalità e l'aggiornamento anche nel tempo ordinario di non emergenza.

7. Le funzioni di supporto sono puntualmente descritte nel Piano di Protezione Civile del Comune di Mira- gestione emergenza.

8. La Sala Operativa, indipendentemente dal numero delle funzioni attivate in relazione alle diverse tipologie ed alla diversa importanza degli eventi, dovrà essere dotata di strumentazione necessaria all'immediata acquisizione e trasferimento delle informazioni alle squadre di Volontari esterne, di computer, in cui sia stato installato idoneo sistema informatico per la gestione delle emergenze comunali, per registrare tutte le operazioni svolte nella gestione dell'emergenza.

## TITOLO IV

### *CENSIMENTO DELLE RISORSE*

#### **Art. 9 - Il Piano Comunale di Protezione Civile e il Censimento delle Risorse**

1. Il piano comunale di Protezione Civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

2. Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente. Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di Protezione Civile.

4. Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura di Protezione Civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).
- g) Ogni altra necessità prevista dalla normativa nazionale e regionale.

5. Il piano viene periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di Protezione Civile e alle tecnologie e normative di settore. L'aggiornamento, redatto dall'ufficio di Protezione Civile con l'eventuale collaborazione di esperti del settore, tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

## **Art. 10 - Inventario e custodia dei beni**

1. L'ufficio di Protezione Civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di Protezione Civile.
2. Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di Protezione Civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più idoneo per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario, prevedendone la sostituzione con altro materiale per le medesime funzioni.
4. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

## **TITOLO V**

### *INTERVENTI DI EMERGENZA*

## **Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza**

1. All'insorgenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, e che per la loro natura ed estensione possono essere fronteggiate con mezzi del Comune, il Sindaco assume la direzione dei Servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Metropolitan, al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture di competenza statale al Prefetto, di mezzi, attrezzature e Volontariato alla Città Metropolitana di Venezia e Regione, che adotta i provvedimenti di competenza.

## **Art. 12 - Fase di allertamento**

1. Il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad attivare le procedure dello stato di allarme

mediante azionare il sistema d'allarme mediante istituzione dell'Unità di Crisi Comunale (U.C.C.) che valuterà, in base all'evoluzione dell'evento, se attivare o meno il comitato comunale di Protezione Civile e la conseguente istituzione del C.O.C.

**2.** La configurazione dell'U.C.C. prevede, di norma, i seguenti componenti:

- Sindaco e/o suo rappresentante (Assessore Protezione Civile, Vice Sindaco)
- Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- I Responsabili degli uffici comunali che hanno competenze specifiche in relazione alla tipologia di evento in atto;
- Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Il Coordinatore Operativo del Gruppo Volontario di Protezione Civile Comunale.

### **Art. 13 - Attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**

**1.** Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal Sindaco, fronteggia l'emergenza provvedendo, tra l'altro, alle seguenti azioni:

- a) la pronta mobilitazione del Gruppo comunale Volontario di Protezione Civile;
- b) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) la pronta mobilitazione del corpo di Polizia Locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- d) la tempestiva informazione agli altri organi di Protezione Civile (Città Metropolitana di Venezia, Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- e) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- f) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;
- g) la richiesta di mobilitazione di altri eventuali gruppi/associazioni di Volontariato di Protezione Civile (Città Metropolitana di Venezia e Regione).

## **TITOLO VI**

### *IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE*

#### **Art. 14 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017, il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione civile di Mira, di seguito GCVPC, costituito con Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 23/05/2002 e s.m.i., viene con la presente modifica definito quale Ente del Terzo Settore, in adeguamento al D.P.C.M. per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2022;
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

#### **Art. 15 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, alla attivazione delle funzioni di supporto, così come elencate nel Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Mira.
4. Le funzioni di supporto, sotto la direzione del responsabile individuato dal Piano di Protezione Civile Comunale - Gestione Emergenza a seconda della funzione attivata, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi. Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive

competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

Dette funzioni provvederanno, se necessario in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

### **Art. 16 - Obiettivi del Gruppo**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

### **Art. 17 - Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 25.

5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

### **Art. 18 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione e assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età; tale Volontario può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell'ambito del supporto amministrativo del GCVPC, e comunque mai in attività di emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- autocertificazione attestante l'idoneità fisica;
- autocertificazione attestante l'essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali pregiudizievoli per il servizio;

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve dare comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

### **Art. 19 - Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso base di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e un periodo di prova della durata di sei mesi. Durante detto periodo i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 21, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- Copia del Regolamento.

### **Art. 20 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) comunicazione spontanea di dimissioni presentata dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. La comunicazione spontanea di dimissioni del volontario viene comunicata dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

### **Art. 21 - Diritti dei volontari**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

### **Art. 22 - Doveri dei volontari**

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

2. Tutti i Volontari hanno l'obbligo di partecipare alle ore di attività teorica, addestramento ed esercitazione nelle seguenti macroaree:

- attività teorica (lezioni teoriche e formazione) come da programma annuale approvato, nella misura minima superiore al 50% annuo;

- addestramento ed esercitazioni, come da programma annuale approvato, nella misura minima superiore al 50% annuo;

Eventuali interventi di attività operative in caso di emergenza sul territorio, verranno computate per il raggiungimento dell'obbligo della seconda macroarea.

**3.** I volontari che non rispettano il precedente punto non sono considerati Volontari effettivi, ai sensi del presente regolamento.

**4.** Comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

### **Art. 23 - Organi del GCVPC**

**1.** Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo e Vice-Coordinatore Operativo;
- d) Segretario

### **Art. 24 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

**1.** L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

**2.** L'Assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

**3.** L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

**4.** I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

**5.** L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

- elezione e revoca del Segretario;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

### **Art. 25 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, è composto da: Coordinatore operativo, Vice- Coordinatore operativo, Segretario e 6 Volontari effettivi, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo ed è presieduto dal medesimo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
- e) Propone all'Assemblea l'adozione di Regolamenti Operativi.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per ulteriori due mandati di 3 anni consecutivi.

### **Art. 26 - Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore operativo individua, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11. Il Coordinatore operativo e il Vice-Coordinatore operativo durano in carica 3 anni ed sono rieleggibili per ulteriori due mandati di 3 anni consecutivi.

## **Art. 27 - Il Segretario**

1. Il Segretario, eletto dall'Assemblea tra i Volontari effettivi, provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei Volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono

necessari per assicurare il funzionamento del servizio. Mantiene aggiornata la lista dei materiali e delle attrezzature, sia in deposito del Gruppo che in dotazione ai Volontari.

2. Il Segretario dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per ulteriori due mandati di 3 anni consecutivi.

### **Art. 28 - Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

### **Art. 29 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC, compatibilmente con le risorse disponibili.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

### **Art. 30 - Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune; mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC , in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

## **TITOLO X**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

### **Art. 31 - Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso la sede del Gruppo Volontari e pubblicato sul sito internet del Comune di Mira.

2. Copia del presente Regolamento è consegnata ai componenti del Gruppo comunale

Volontario di Protezione Civile, nonché ai nuovi Volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

### **Art. 32 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è sostituito il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 5 luglio 2018.